

IL PRESIDENTE

- VISTA la legge 21.12.1999, n. 508 "Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti per le industrie artistiche, dei Conservatori di Musica e degli Istituti Musicali pareggiati";
- VISTO il DPR 28.02.2003, Il. 132 "Regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzati va delle istituzioni artistiche c musicali , a norma della legge 21.12. 1999, n. 508", che all'art. 14. comma 4. prevede che i regolamenti interni siano adottati con Decreto del Presidente;
- VISTO l'art. 13 dello Statuto del Istituto, che stabilisce i principi e le norme fondamentali in tema di organizzazione e di funzionamento dell'Istituto
- VISTO l'art. 21 dello Statuto del Istituto che determina le competenze del Direttore
- VISTO la delibera del Consiglio Accademico nella seduta del 10 aprile 2020;
- VISTA la delibera n. 8 del Consiglio di Amministrazione 17 aprile 2020

ADOTTA

il **Regolamento per le elezioni del Direttore dell' Istituto "G. Lettimi"** nel testo allegato al presente decreto. di cui forma parte integrante.

Il Regolamento, entrato in vigore dal 3 giugno 2020 avrà validità fino ad eventuali nuove disposizioni.

Il Presidente

Dott.ssa Angela Piazzolla

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/

REGOLAMENTO PER LE ELEZIONI DEL DIRETTORE DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI "GIOVANNI LETTIMI" - RIMINI

Art. 1. - Indizione delle elezioni e presentazione delle candidature	2
Art. 2. - Elettorato passivo	2
Art. 3. - Elettorato attivo	3
Art. 4. - Commissione elettorale e Seggio elettorale	3
Art. 5. - Schede elettorali	4
Art. 6. - Modalità di voto	4
Art. 7. - Modalità di elezione	4
Art. 8. - Ricorsi.....	5
Art. 9. - Pubblicazione di risultati elettorali	5
Art. 10. - Decadenza	5
Art. 11. - Norme finali	5

ART. 1. - INDIZIONE DELLE ELEZIONI E PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

1. Il presente regolamento disciplina le elezioni del Direttore dell'Istituto Musicale Pareggiato "Giovanni Lettimi" di Rimini.
2. Le elezioni avranno luogo presso la sede dell'Istituto in Rimini, via Cairoli n.44.
3. Le elezioni sono indette dal Direttore in carica almeno una volta ogni triennio accademico con apposito decreto che fissa anche il calendario degli adempimenti e delle operazioni elettorali.
4. Le candidature dovranno pervenire alla Segreteria dell'Istituto "Giovanni Lettimi", pena decadenza, corredate dai titoli, dal curriculum e da un programma sottoscritto dal candidato entro il termine indicato nel decreto d'indizione. Non saranno accettate candidature pervenute tardivamente, ancorché spedite nei termini.

ART. 2. - ELETTORATO PASSIVO

1. Ai sensi dell'art. 21 comma 5 dello Statuto, il Direttore è eletto fra i docenti di ruolo dell'Istituzione e fra i docenti anche di altre Istituzioni, in possesso dei

requisiti che saranno stabiliti dal Regolamento di cui all'art. 2, comma 7, lett. a, della Legge 508/99. In sede di prima applicazione e fino all'adozione del predetto Regolamento, i candidati alla Direzione devono essere in possesso di tutti i seguenti requisiti:

- a) possesso di un'anzianità di servizio in ruolo di almeno cinque anni;
 - b) possesso di un Diploma conseguito presso un Conservatorio o Istituto Musicale Pareggiato o di un Diploma Accademico o di Laurea;
 - c) possesso di requisiti di pregressa attività di direzione o vicedirezione o di esperienze professionali o di direzione acquisite anche in ambiti multidisciplinari e internazionali.
2. Il possesso dei requisiti di ammissibilità delle candidature deve essere attestato da un curriculum reso sotto forma di autocertificazione e allegato alla proposta di candidatura contenente le linee programmatiche che il candidato intenderà sviluppare nel mandato. Tale documentazione, depositata e protocollata presso gli uffici di Segreteria, sarà disponibile in visione agli aventi diritto al voto.

ART. 3. - ELETTORATO ATTIVO

1. Ai sensi dell'art. 6 comma 2 del D.P.R. 28 febbraio 2003 n. 132 e dell'art. 21 comma 5 dello Statuto, l'elettorato attivo spetta ai docenti e agli accompagnatori al pianoforte in servizio presso l'Istituto. Lo stesso è composto dai docenti con contratto a tempo indeterminato e determinato su cattedre e posti vacanti.
2. La Segreteria dell'Istituto provvederà almeno dieci giorni prima delle elezioni a redigere l'elenco degli aventi diritto al voto che sarà affisso all'albo dell'Istituzione.
3. Eventuali irregolarità riscontrate nella formazione dell'elenco degli aventi diritto al voto (mancata inclusione nell'elenco stesso di un avente diritto al voto ovvero inclusione di un soggetto non titolare di elettorato attivo) sono segnalate alla Commissione elettorale entro il settimo giorno antecedente la data delle elezioni.
4. Ove necessario la Commissione provvede con atto scritto alla modifica dell'elenco e dispone la pubblicazione della modifica all'Albo dell'Istituto.

ART. 4. - COMMISSIONE ELETTORALE E SEGGIO ELETTORALE

1. Il Collegio dei Docenti elegge al suo interno tre membri più un membro supplente, che costituiranno la Commissione elettorale ed il conseguente Seggio elettorale.
2. Entro sette giorni dalla data indicata per le elezioni, il Direttore in carica provvede con atto scritto alla nomina della Commissione elettorale e del Seggio elettorale.
3. La Commissione elettorale svolgerà anche la funzione di Commissione di seggio elettorale, nominando al suo interno il Presidente e il Segretario.
4. La Commissione ha il compito di garantire la regolarità delle elezioni, la libertà e la segretezza del voto. Ha inoltre il compito di assicurare il funzionamento del Seggio elettorale e di redigere il verbale delle operazioni di voto.
5. La Commissione provvede ai seguenti adempimenti:

- a) acquisisce l'elenco degli elettori e dei candidati;
 - b) dispone l'ammissibilità delle candidature, in relazione alla verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del presente Regolamento;
 - c) garantisce a ciascun candidato adeguati e paritari spazi di propaganda elettorale;
 - d) esamina gli eventuali ricorsi, l'esito degli stessi verrà comunicato e pubblicato entro il secondo giorno lavorativo successivo;
 - e) predispone il materiale necessario allo svolgimento delle elezioni;
 - f) predispone la scheda elettorale contenente, in ordine alfabetico, i nominativi dei candidati ammessi alla tornata elettorale con a fianco una casella bianca;
 - g) assicura il funzionamento del seggio;
 - h) provvede immediatamente a decidere sulle eventuali contestazioni sorte durante le operazioni di voto e sulla validità dei voti espressi.
6. Le decisioni della Commissione sono assunte a maggioranza semplice.
7. I componenti della Commissione elettorale e Seggio elettorale non possono presentare la propria candidatura.

ART. 5. - SCHEDE ELETTORALI

1. Tutte le schede elettorali debbono essere vidimate con il timbro dell'Istituto e firmate dal Presidente del Seggio Elettorale.
2. Ogni scheda conterrà i nominativi dei candidati in ordine alfabetico con, a fianco, una casella bianca.
3. Tutte le operazioni elettorali sono verbalizzate e firmate dai componenti dal seggio elettorale.

ART. 6. - MODALITÀ DI VOTO

1. Il voto è personale, libero e segreto.
2. All'elettore viene consegnata una sola scheda elettorale.
3. Ciascun elettore può esprimere una sola preferenza contrassegnando la casella posta a fianco del nominativo del candidato o contrassegnando il nominativo stesso che si intende votare.
4. Sono ritenute nulle le schede sulle quali siano espresse più preferenze ovvero quelle che rechino segni ulteriori rispetto all'espressione di voto.
5. L'elettore accede ad una postazione che consente la riservatezza di voto.
6. La scheda votata deve essere ripiegata e inserita dallo stesso elettore nell'apposita urna.

ART. 7. - MODALITÀ DI ELEZIONE

1. La Commissione del Seggio elettorale procede allo spoglio delle schede immediatamente dopo la chiusura delle operazioni di voto.
2. Le operazioni elettorali sono riassunte nell'apposito verbale.
3. Il quorum per la validità delle elezioni è costituito dai due terzi degli aventi diritto al voto.

4. Nell'ipotesi di non raggiungimento del quorum richiesto per la validità della elezione, si procede il giorno seguente con una seconda votazione nella quale il quorum è fissato al 50% più 1 degli aventi diritto al voto.
5. E' eletto Direttore il candidato che avrà riportato allo scrutinio almeno il 50% più 1 delle preferenze rispetto al numero dei voti validamente espressi.
6. Qualora nessuno dei candidati abbia ottenuto la maggioranza più uno si procederà il giorno seguente alla successiva votazione per il ballottaggio tra i primi due candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti. Sarà eletto, tra i due, il candidato che avrà ottenuto il maggior numero dei voti validamente espressi. In caso di parità di voti sarà eletto il candidato con maggior anzianità di servizio in ruolo.
7. Le schede validamente votate, le schede bianche, le schede dichiarate nulle, le schede eventualmente non utilizzate e il verbale delle operazioni elettorali vengono inseriti in plichi distinti, sigillati, timbrati e firmati da tutti i componenti del seggio.

ART. 8. - RICORSI

1. Eventuali ricorsi possono essere presentati alla Commissione elettorale entro due giorni lavorativi dalla pubblicazione all'Albo dell'Istituto dei risultati elettorali.
2. In presenza di ricorsi il Direttore in carica riconvoca la Commissione elettorale per l'esame degli stessi entro due giorni lavorativi dal ricevimento. La Commissione elettorale esamina i ricorsi e pubblica all'Albo dell'Istituto le decisioni al riguardo entro il giorno successivo.

ART. 9. - PUBBLICAZIONE DI RISULTATI ELETTORALI

1. Al termine dello scrutinio il Presidente del Seggio elettorale, preso atto del risultato delle elezioni, pubblica i risultati all'albo dell'Istituto.
2. Trascorsi sette giorni lavorativi dalle elezioni il Presidente dell'Istituto trasmette con decreto il nominativo del Direttore eletto al Ministero competente ed al Comune di Rimini.
3. Il Direttore neo eletto entra in carica con la nomina del Ministro dell'Università e della Ricerca.

ART. 10. - DECADENZA

1. Il direttore eletto decade in caso di dimissioni o di sopraggiunta incompatibilità.

ART. 11. - NORME FINALI

1. Il presente Regolamento è approvato dal Consiglio di Amministrazione e pubblicato all'Albo dell'Istituto, sul relativo sito web, ed è inviato al MIUR-AFAM. Esso fa parte integrante del Regolamento generale di cui all'art. 13 dello Statuto.